**ACCORDO DI RISERVATEZZA**

**N°:** ACQ-80-43916 -01/2014

|  |  |
| --- | --- |
| Società del gruppo GE (d’ora in avanti, “GE”)  **GE Avio S.r.l.**, società a responsabilità limitata con unico socio costituita ai sensi della legge italiana, con sede in Rivalta di Torino (TO), via I Maggio 99, capitale sociale €40.000.000,00 i.v., iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale e P. IVA n. 10898340012, REA TO n. 1170622, società soggetta a direzione e coordinamento di General Electric Company | Altra Parte (d’ora in avanti, “Altra Parte”)  (Denominazione dell’Altra Parte)  R.E.M. S.R.L.  Indirizzo:  VIA FERRUCCI 12/B  03010 PATRICA (FR) |

**A. Tipologia di Accordo:** (selezionare una voce) GE Divulga Informazioni  GE Riceve Informazioni  Scambio Reciproco di Informazioni

**B. Termini dell’Accordo:** Data Iniziale: 08-01-2014 Data Finale: 08-01-2017

**C. Descrizione delle Informazioni divulgate:**

Informazioni di GE: con il termine Informazioni si intende qualsiasi informazione commerciale o tecnica, conservata o meno su di un supporto fisico o informatico, che riguarda l’attività della parte divulgante (e le attività delle proprie società controllanti e affiliate, nonché dei propri fornitori e clienti), incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, informazioni relative a macchinari, software, disegni, campioni, tecnologie, documentazione tecnica, specifiche di prodotti o servizi oppure strategie, piani di marketing, informazioni sui prezzi, informazioni finanziarie, informazioni relative ad attuali, passati o potenziali fornitori, clienti, contratti e prodotti, invenzioni, programmi e applicazioni software ancora da pubblicare, metodologie e altri know-how, disegni, fotografie, modelli, prototipi, nonché specifiche relative a progetti e prestazioni, volumi di produzione e tempistiche di produzione.

Informazioni dell’Altra Parte: **[****NON APPLICABILE]**

**D. Finalità della divulgazione: [****OFFERTE ED EVENTUALE ACQUISTO DI MACCHIE, STRUMENTI, IMPIANTI E MANUTENZIONE]**

**E. Condizioni Generali:**

1. Ai fini del presente accordo (“Accordo”), il termine “Rappresentante”, con riferimento ad una parte, include i dipendenti, le Affiliate, gli agenti, i consulenti professionali o i rappresentanti autorizzati di tale parte. Il termine “Affiliate”, con riguardo all’Altra Parte, include qualsiasi società che è controllata da o si trova sotto il comune controllo di tale parte, laddove con il termine “controllo” si intende il possesso diretto o indiretto di almeno il 50% delle azioni con diritto di voto o delle quote societarie in una società oppure il potere di controllare la composizione del consiglio di amministrazione. Il termine “Affiliate”, con riguardo a GE, include qualsiasi società che: (i) in qualsiasi momento sia o entri a far parte del gruppo societario, la cui controllante finale è la società General Electric Company e che (ii) è controllata da o si trova sotto il comune controllo di GE (laddove il termine “controllo” ha lo stesso significato illustrato sopra).
2. Una delle parti/entrambe le parti possiede/possiedono informazioni preziose, conoscenze tecniche, conoscenze empiriche e dati di natura confidenziale, come descritto in generale nella precedente Sezione C. Tali informazioni, insieme con qualunque appunto, riassunto, minuta, report, analisi o altro materiale che il Ricevente (come sotto definito) o i suoi Rappresentanti abbiano ricavato in qualunque modo, in tutto o in parte, da tali informazioni, sono definite congiuntamente “Informazioni”. La parte divulgante (il “Divulgante”) intende divulgare le proprie Informazioni all’altra parte (il “Ricevente”), a condizione che il Ricevente rispetti i termini e le condizioni previsti dal presente Accordo.
3. Le Informazioni: (i) al momento in cui vengono rivelate, devono essere marcate come tali, per iscritto o con altra forma espressa e tangibile, e devono chiaramente essere indicate, in forma scritta sulla copertina, come informazioni a uso interno, confidenziali, riservate o protette; oppure (ii) qualora siano inizialmente rivelate dal Divulgante in forma orale o altra forma priva di supporto tangibile e stabile, devono essere identificate, al momento in cui vengono rivelate dal Divulgante, come informazioni a uso interno, confidenziali, riservate o protette, e quindi devono essere incorporate in un supporto materiale e stabile dal Divulgante e consegnate al Ricevente entro trenta (30) giorni dalla data della prima divulgazione.
4. A far data dalla Data Iniziale specificata nella Sezione B, in considerazione del fatto che il Divulgante rivela le proprie Informazioni, il Ricevente accetta: (a) di non rivelare le Informazioni a nessuna terza parte che non sia un Rappresentante; (b) di non usare le Informazioni per finalità diverse da quelle specificate nella Sezione D; (c) di limitare la divulgazione delle Informazioni soltanto a quelli, tra i propri Rappresentanti, che hanno bisogno di conoscerle per le finalità specificate in questo Accordo e che sono vincolati da un equivalente obbligo di riservatezza; (d) di informare ciascuno dei Rappresentanti del Ricevente che riceva le Informazioni, circa la natura confidenziale delle stesse; (e) di restituire al Divulgante o distruggere tempestivamente tutte le Informazioni, non appena richiesto, e di cessare immediatamente qualsiasi utilizzo delle stesse (fatta eccezione per una copia, che potrà essere mantenuta ai fini di assicurare il rispetto dei termini del presente Accordo); (f) di processare i dati personali dell’altra parte solo nei casi di effettiva necessità e nel rispetto delle leggi e norme applicabili; (g) di rispettare tutte le leggi e normative in materia di controlli sulle importazioni ed esportazioni di tutti gli stati nell’ambito dei cui ordinamenti avvenga lo scambio delle Informazioni. Come richiesto, le parti applicheranno ogni ragionevole e commercialmente prudente sforzo per l'identificazione e la classificazione delle singole voci, al fine di rispettare le normative in materia nei rispettivi Paesi; e (h) di conservare strettamente confidenziali le Informazioni **per un periodo di** **3 anni successivi alla Data Finale**, obbligazione che sopravvivrà in ogni caso, anche dopo la risoluzione o scadenza del presente Accordo (in assenza di indicazione espressa di tale periodo, il periodo sarà di tre anni).
5. Le obbligazioni di cui al precedente Articolo 4 non si applicano: (a) alle Informazioni, che, al momento della divulgazione, sono, o successivamente vengono, pubblicate o altrimenti generalmente disponibili al pubblico, purché non a causa di atti o omissioni da parte del Ricevente; (b) alle Informazioni, che il Ricevente possa dimostrare, con prova scritta, che erano già legittimamente in possesso del Ricevente al momento della divulgazione e non sottoposte ad altro accordo di riservatezza; (c) alle Informazioni, che il Ricevente possa dimostrare, con prova scritta, di aver ricevuto da una terza parte che poteva legittimamente divulgare tali Informazioni; (d) alle Informazioni, che il Ricevente possa dimostrare, con prova scritta, di avere sviluppato indipendentemente, senza utilizzare materiale incluso nelle Informazioni rivelate in conformità al presente Accordo; oppure (e) alle Informazioni, con riguardo alle quali il Ricevente informi il Divulgante che il Ricevente è tenuto a divulgare tali Informazioni ai sensi di un ordine, una disposizione o altra normativa legittimamente eseguibile, purché (i) qualsiasi divulgazione siffatta sia limitata alla misura strettamente necessaria a dare esecuzione a tale ordine, disposizione o normativa e (ii) il Ricevente informi il Divulgante di tale obbligo di divulgazione non appena ragionevolmente possibile, in modo tale da mettere il Divulgante in condizione di richiedere tutte le idonee misure cautelari o d’urgenza, ove applicabili.
6. Il Ricevente si impegna ad utilizzare le medesime precauzioni, già adottatte per proteggere le proprie Informazioni di simile importanza, per proteggere le Informazioni del Divulgante e che in ogni caso non devono essere inferiori ai ragionevoli standard di diligenza.
7. Il Ricevente riconosce che il Divulgante e i suoi Rappresentanti non garantiscono in alcuna maniera, né espressamente né implicitamente, l’accuratezza e completezza delle Informazioni e che non sussiste nessun obblligo, per nessuna parte, di rivelare o ricevere qualsiasi Informazione.
8. Nessuna disposizione del presente Accordo può trasferire la titolarità o costituire una licenza per nessun diritto di proprietà intellettuale.
9. Le disposizioni del presente Accordo potranno essere modificate o abrogate soltanto per mezzo di un separato accordo scritto, sottoscritto da entrambe le parti.
10. Il presente Accordo è regolato e deve essere interpretato in conformità con la legge italiana.
11. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmetne tutte le eventuali controversie derivanti da o in connessione con questo Accordo, come la sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione. Tutte le controversie, o rivendicazioni che potrebbero sorgere tra le Parti, in relazione al presente Accoordo saranno infine sottoposte alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino. Le Parti riconoscono che la violazione o la minaccia di violazione del presente Accordo, o qualsiasi violazione o appropriazione indebita dei diritti di proprietà intellettuale compiuta da una Parte, potrebbe causare un danno irreparabile all’altgra Parte, la cui entità sarebbe difficilmente accertabile. Di conseguenza, nel caso di violazione o minaccia di violazione di questo Accordo, oltre agli altri rimedi disponibili per legge, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la Parte ha la facoltà di chiedere un provvedimento d’urgenza al Tribunale giurisdizionalmente competente, senza che ciò comporti la rinuncia al proprio diritto di agire giudizialmente.
12. Il presente Accordo supera e sostituisce qualsiasi altro accordo, precedente o contemporaneo in forma verbale (o, se in forma scritta, solo se precedente), relativo alla stessa materia regolata dal presente Accordo.
13. Qualsiasi comunicazione, domanda, o altra richiesta deve essere presentata per iscritto e ritenuta pienamente ricevuta se consegnata personalmente o spedita tramite posta certificata, con ricevuta di ritorno, affrancatura prepagata, o il giorno successivo se inviata mezzo fax o tramite corriere espresso, ai seguenti indirizzi:

Per GE Avio:GE AVIO Per\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Via I MAGGIO, 99 RIVALTA DI TORINO (TO)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Italy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Att.:CORPORATE PURCHASING Att.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Nessuna parte potrà rivelare al pubblico o fare alcuna dichiarazione relativa al presente Accordo o alla materia regolata dallo stesso, senza il previo accordo scritto dell’altra parte.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sottoscritto in nome e per conto di GE**  Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nome (in stampatello) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Qualifica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Sottoscritto in nome e per conto dell’Altra Parte**  Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nome (in stampatello) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Qualifica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |